

Il marchio Rexfin distingue una rete di agenzie di mediazione creditizia in franchising ognuna delle quali è soggetto giuridico autonomo. La formula del franchising prevede, infatti, la collaborazione tra l'imprenditore affiliante (il franchisor) e più imprenditori affiliati (i franchisees) giuridicamente ed economicamente indipendenti gli uni dagli altri. Il marchio Rexfin viene concesso a imprenditori direttamente responsabili degli atti concernenti lo svolgimento della propria attività professionale e di impresa.

FOGLIO INFORMATIVO

Redatto ai sensi dell'art. 16 della Legge 108/1996, del titolo del T.U. Bancario e successive modifiche, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003, del Provvedimento di attuazione della banca d'Italia del 25 Luglio 2003 e del Provvedimento UIC del 29 aprile 2005.

INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

Tree Finance Agency S.p.A.; sede legale e amministrativa in Milano, via Alberto Mario n. 65; sede operativa in Milano, via Bernardo Quaranta n. 40; Codice Fiscale e P.IVA n° 03192080962, cap. sociale € 120.000,00; iscritta al Registro delle Imprese di Milano al 1656316; iscrizione Albo Mediatori Creditizi n. 10295 in data 10/08/2001.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Caratteristiche

La mediazione creditizia è un'attività professionale con la quale si mettono in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o altri intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (concessioni di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma ed ogni altro tipo di finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria; acquisto di crediti; credito al consumo, così come definito dall'art. 121 del testo unico bancario, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento; credito ipotecario; prestito su pegno; rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito)

L'attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti iscritti all'Albo dei Mediatori Creditizi tenuto dalla Banca d'Italia.

La mediazione creditizia prevede (i) un'attività di consulenza, (ii) la raccolta di richiesta di finanziamento sottoscritte dai clienti, (iii) lo svolgimento della prima istruttoria per conto della banca o dell'intermediario finanziario erogante, (iv) l'inoltro delle richieste alla banca o all'intermediario finanziario, (v) la mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall'intermediario o dal cliente.

Dalla mediazione creditizia sono escluse sia la conclusione dei contratti di finanziamento, sia l'effettuazione per conto di banche o altri intermediari finanziari di erogazioni di finanziamenti ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o titoli di credito.

La mediazione creditizia presuppone che non ci siano rapporti di dipendenza, subordinazione o para-subordinazione tra il mediatore e le parti (banche/ intermediari finanziari da una parte e potenziale clientela dall'altra). Si precisa che il contratto di mediazione creditizia prevede a carico del mediatore solo obbligazioni di mezzi e non di risultato.

Rischi

La mediazione creditizia non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto da parte della banca o dell'intermediario finanziario. Pertanto può accadere di non trovare una banca o un intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento al cliente che si rivolge al mediatore creditizio.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

- A)** Spese di istruttoria a carico del cliente che indicativamente non saranno superiori al 3% dell'importo dell'operazione di mutuo richieste da e dovute all'ente erogante per la gestione della pratica.
- B)** Spese relative a servizi accessori/opzionali, espressamente sottoscritti e accettati dal cliente, dovute al mediatore e documentate dal mediatore creditizio stesso a carico del cliente (quali a mero titolo esemplificativo: spese postali, bolli, visure catastali, visure protesti, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni etc etc), dovute anche nel caso di mancato perfezionamento del contratto tra il cliente e la banca/intermediario finanziario e non superiori all'1% dell'importo dell'operazione.
- C)** Spese a titolo di penale pari ad un importo ridotto rispetto alla provvigione pattuita e a cui il cliente è tenuto nel caso in cui revochi l'incarico prima della sua naturale scadenza ed oltre i termini in cui questo è consentito dal contratto di mediazione creditizia, o abbia fornito notizie o documentazione non corrispondente al vero o errate, o rinunci al finanziamento prima del completamento dell'iter di approvazione da parte dell'istituto di credito e/o dell'intermediario finanziario.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE E DIRITTI DEL CLIENTE

Diritti del cliente

1. Il cliente ha diritto di avere a disposizione l'avviso alla clientela e i fogli informativi contenenti informazioni sul mediatore creditizio, sui rischi tipici del servizio offerto, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali.
2. Il cliente ha diritto di ottenere, su espressa richiesta, copia del testo del contratto di mediazione che include anche un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto.
3. Il cliente ha diritto di ricevere copia del contratto di mediazione stipulato in forma scritta che include il documento di sintesi e il presente foglio informativo
4. Il cliente ha diritto e facoltà di recedere dal contratto di mediazione dandone comunicazione scritta a mezzo fax o telegramma, confermati a mezzo raccomandata entro le 48 ore successive, entro 3 (tre) giorni dalla sottoscrizione dello stesso, così come previsto dall'art. 8 del contratto di mediazione creditizia.

Obblighi del cliente

1. Il cliente ha l'obbligo di fornire al mediatore dati, notizie e documentazione corrispondenti al vero.
2. Il cliente ha l'obbligo di dichiarare espressamente l'esistenza, a proprio carico, di eventuali protesti, procedimenti penali pendenti, segnalazioni negative in banche dati pubbliche e private, procedure esecutive e/o concorsuali in corso, ipoteche o pignoramenti o altri pregiudizi iscritti e gravanti su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare.

Obblighi del mediatore

1. Il mediatore creditizio deve comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede svolgendo il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e non divulgando le informazioni relative al cliente delle quali sia venuto a conoscenza in esecuzione dell'incarico conferitogli, ad eccezione di quelle informazioni per le quali la legge imponga obbligo di comunicazione.

LIMITAZIONI NEI RAPPORTI TRA MEDIATORE E CLIENTE

1. Il contratto di mediazione creditizia ha una durata di 180 giorni dalla data della sua sottoscrizione e alla scadenza di detto termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da entrambe le parti. E' pertanto escluso ogni tipo di rinnovo tacito, fatto salvo il prolungarsi della fase di istruttoria oltre i 180 giorni, a causa di particolari criticità emerse durante l'istruttoria della pratica e/o ritardi non imputabili all'operato del Mediatore (a mero titolo esemplificativo: ritardi da parte dell'Istituto di Credito o dell'Intermediario Finanziario).
2. Eventuali contratti accessori devono essere accettati e sottoscritti dal cliente.
3. Il cliente prende atto che se il finanziamento non verrà erogato da banche o intermediari finanziari, o sarà erogato in parte, il mediatore creditizio non sarà tenuto a comunicargli né genericamente né specificamente il motivo.
4. Il cliente prende atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo e a nessun titolo responsabile dell'operato delle banche e/o degli altri intermediari finanziari, anche nell'ipotesi di mancata concessione del finanziamento richiesto od omissioni di qualsiasi genere imputabili alle banche e/o agli altri intermediari finanziari, anche nell'ipotesi di sospensione o interruzione nella erogazione del finanziamento richiesto.
5. Nel caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o ad esso connesse il Foro competente è quello di Milano, fatta salva l'applicazione del Foro generale del Consumatore qualora diverso ed applicabile.
6. In caso di recesso dal contratto, esercitato del cliente entro i termini previsti dall'articolo 8 del contratto (non oltre 3 giorni dalla sottoscrizione del conferimento di incarico) il cliente sarà tenuto al pagamento delle spese documentate dal mediatore creditizio e fino ad allora sostenute (lett. B e C che precedono).